

ADDEBITI PREAUTORIZZATI IN CONTO CORRENTE**Aggiornamento Nr. 07 del 18 dicembre 2025****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica

Sede legale

Capitale Sociale

Telefono

Telefax

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia

Codice ABI

Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA

Sito Internet

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

€. 39.241.087,50 i.v.

0734 2861

0734 286201

5102

6150.7

00112540448

www.carifermo.itdirezione@carifermo.itdirezione.carifermo@legalmail.it**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia****ADDEBITI DIRETTI PREAUTORIZZATI - SEPA DIRECT DEBIT (SDD)**Struttura e funzione economica

Il Sepa Direct Debit (SDD) è il servizio di incasso di crediti utilizzabile all'interno dei paesi SEPA, sia per i pagamenti di natura ricorrente, come ad esempio le utenze (bollette di telefono, luce, gas) che per i pagamenti una tantum, ad esempio per i pagamenti di fatture commerciali. SDD è attivato esclusivamente dal creditore in virtù di un "mandato" ricevuto dal debitore: il "mandato" è il documento, cartaceo o elettronico, firmato dal debitore, che autorizza il creditore a inviare disposizioni di incasso a valere sul conto corrente del debitore.

Attualmente sono previsti i seguenti schemi SDD:

- **SDD CORE** – utilizzabile dal creditore sia nei confronti dei clienti classificati dalla propria banca come "consumatori" sia nei confronti di debitori classificati come "non consumatori" (categoria a cui appartengono le "microimprese" e le aziende commerciali). L'utilizzo di questo schema prevede il diritto del pagatore di ottenere, a semplice richiesta, il rimborso di un'operazione autorizzata entro 8 settimane dall'addebito;
- **SDD CORE ad importo prefissato** - utilizzabile dal creditore sia nei confronti dei clienti classificati dalla propria banca come "consumatori" sia nei confronti di debitori classificati come "non consumatori" (categoria a cui appartengono le "microimprese" e le aziende commerciali). L'utilizzo di questo schema prevede che il creditore ed il debitore abbiano predeterminato all'atto della sottoscrizione del mandato l'importo addebitabile sul conto del pagatore. L'utilizzo di questo schema non prevede il diritto di rimborso per il pagatore per le operazioni autorizzate.
- **SDD CORE finanziario** - utilizzabile per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, compresi dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari. L'utilizzo di questo schema non prevede il diritto di rimborso per il pagatore per le operazioni autorizzate.
- **SDD B2B (Business to Business – SDD per incassi commerciali)** – utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che rivestono la qualifica di "non consumatori" (microimprese e aziende commerciali). Per questo schema non è prevista la facoltà di rimborso del cliente debitore.

Le principali caratteristiche del Sepa Direct Debit sono:

- L'SDD viene attivato esclusivamente dall'impresa che a seguito del mandato ricevuto dal suo cliente (sia impresa che consumatore) ne dispone l'incasso attraverso la propria banca, senza ottenere l'autorizzazione preliminare della banca del debitore. Solo nel caso dell'SDD B2B la banca ha l'obbligo di verificare l'autorizzazione all'addebito ed il creditore di inviare un avviso al debitore. Le imprese hanno l'obbligo di conservare ed esibire su richiesta i mandati di addebito.
- Se il debitore si accorge che l'importo non è corretto oppure che non è stato autorizzato, può rifiutare l'addebito richiedendone il blocco alla banca prima della data prevista per il pagamento.

- Il debitore può richiedere il rimborso anche di una somma già addebitata per errore (facoltà non prevista nel caso dell'SDD B2B):
 - entro 8 settimane dall'addebito se è presente l'autorizzazione all'addebito ma la somma è errata;
 - entro 13 mesi se si tratta di un'operazione non autorizzata.
- Il debitore/consumatore può richiedere alla banca di limitare l'addebito ad un determinato importo o ad una determinata periodicità, o bloccare ogni addebito o iniziato da uno o più beneficiari (SDD CORE ad importo prefissato).

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

CONDIZIONI ECONOMICHE

ADDEBITO IN C/C PREAUTORIZZATO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

DESCRIZIONE	VALORE
Commissioni di incasso per singolo pagamento	0,00 Euro
Valuta di addebito in conto corrente	Data Scadenza SDD
Commissioni di rimborso (refund)	2,00 Euro
Spese richiesta di rimborso (refund)	10,00 Euro
Spese richiesta mandato	10,00 Euro

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Recesso

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato.

La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dai servizi di pagamento dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi.

Se sussiste una giusta causa e/o un giustificato motivo, anche solo nei confronti di uno dei cointestatari, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.

In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca rimborsa al Cliente le spese relative ai servizi di pagamento eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata, in misura proporzionale al periodo di tempo antecedente il recesso.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

SDD	<i>Il servizio SEPA Direct Debit prevede due schemi distinti:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>SEPA Direct Debit Core: strumento di pagamento di base per disporre incassi in euro all'interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore.</i> • <i>SEPA Direct Debit Business-to-Business (B2B): variante dello Schema SEPA Direct Debit utilizzabile per regolare rapporti commerciali in cui entrambe le controparti sono imprese. Tale servizio si differenzia da quello di base (Core) per alcune caratteristiche appositamente definite per venire incontro alle specifiche esigenze delle imprese.</i>
Codice BIC (Bank Identifier Code)	<i>Il BIC contraddistingue le banche o altre istituzioni finanziarie operanti sulla rete SWIFT (il network usato dalle istituzioni finanziarie per scambiarsi dati in modalità sicura), indicandone in maniera univoca il Paese, città e filiale. È reperibile sull'estratto conto.</i>
Codice IBAN (International Bank Account Number)	<i>L'IBAN identifica il conto corrente, indicandone in maniera univoca il numero, il Paese presso cui è domiciliato, la banca e la relativa filiale. Per l'Italia, ad esempio, l'IBAN è composto da 27 caratteri ed è reperibile sull'estratto conto.</i>
Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)	<i>Il Codice Identificativo del Creditore individua con certezza il creditore nell'ambito dello schema di pagamento SEPA Direct Debit. L'indicazione di tale codice è obbligatorio nel mandato e in ogni disposizione di incasso/addebito. In Italia il Codice Identificativo del Creditore è costituito da una stringa alfanumerica di 23 caratteri, composta come segue:</i> <ul style="list-style-type: none"> - posizione 1-2: codice ISO del Paese (per l'Italia è "IT"); - posizione 3-4: caratteri di controllo (c.d. check digit); - posizione 5-7: eventuale business code del creditore per sue esigenze di business (se non è utilizzato dal creditore deve essere indicato il valore "ZZZ"); - posizione 8-23: codice fiscale/partita IVA del creditore (qualora il codice identificativo nazionale sia un codice fiscale/ partita IVA provvisoria, entrambi di 11 caratteri, devono essere inseriti 5 zeri di riempimento a sinistra).
Creditore	<i>Soggetto destinatario di Pagamenti a debito di un conto di pagamento.</i>
Debitore	<i>Soggetto che effettua un Pagamento a credito di un conto di pagamento.</i>
Mandato	<i>Modulo di preautorizzazione all'addebito sul proprio conto corrente delle disposizioni di incasso inviate dal creditore, sottoscritto dal debitore presso il creditore stesso.</i>
Rimborso	<i>Facoltà del debitore di richiedere la restituzione del pagamento di somme di cui è già stato effettuato pagamento.</i>
SEPA	<i>La SEPA ovvero la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) è l'area il cui obiettivo principale è la creazione di un mercato dei pagamenti armonizzato che offre degli strumenti di pagamento comuni (bonifici, incassi e carte di pagamento), che possono essere utilizzati, all'interno della SEPA, con la stessa facilità e sicurezza su cui si può contare nel proprio contesto nazionale.</i> <i>Per il dettaglio degli Stati appartenenti alla SEPA consultare il sito della Single Euro Payments Area (SEPA) www.ecb.europa.eu/paym/retail/sepa/html/index.it.html</i>
Share	<i>Principio di ripartizione delle spese in base al quale le banche addebitano le spese e le commissioni di competenza ai rispettivi clienti (creditore/debitore), senza alcuna deduzione dall'importo nominale della disposizione di incasso.</i>
Tipologia Addebito Ricorrente	<i>Modalità di addebito che prevede una serie di pagamenti a fronte di un'autorizzazione all'addebito (esempio: utenze).</i>
Tipologia Addebito Singolo	<i>Modalità che prevede un singolo pagamento a fronte di un'autorizzazione all'addebito (one-off).</i>